

TI_GERICHTE 52.2005.259 vom 19. Oktober 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-10-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.259

FR: TI_GERICHTE 52.2005.259 du 19 octobre 2005

IT: TI_GERICHTE 52.2005.259 del 19 ottobre 2005

Regeste

Formazione di una gabbia/recinto in zona di mantenimento

Erwägungen

E. 22

n. 5). Le finalità dell'art. 30 NAPR e la contrapposizione degli edifici agli arredi per giardino inducono comunque a ritenere che gli edifici siano essenzialmente costituiti dalle opere di sovrastruttura che determinano un certo ingombro, mentre gli arredi per giardino siano da riferire soprattutto agli impianti destinati alla fruizione ed al godimento degli spazi esterni alle costruzioni esistenti. 3. La controversa opera edilizia presenta tutte le caratteristiche di una gabbia destinata alla detenzione di piccoli animali domestici. Essa è costituita da castello formato da 14 elementi verticali in ferro a sezione quadrata (50 x 50 mm), alti m 2.50 e legati fra loro alla sommità da ulteriori elementi orizzontali. L'intera struttura è ricoperta, rispettivamente chiusa lateralmente da una fitta rete metallica. Al suo interno si notano alcune cassette di plastica destinate al gioco dei bambini, un paio di tavolini ed una panca. Ai fini del giudizio non occorre stabilire se l'opera serva principalmente alla detenzione di animali, come sostengono i vicini oppositori, od alla custodia di bambini, come invece affermano i ricorrenti senza escludere la prima funzione. Né occorre stabilire se si tratti di una costruzione accessoria o meno. Al limite, non sarebbe nemmeno necessario accertare se sia da considerare come un edificio o meno. È infatti sufficiente verificare se sia configurabile alla stregua di un arredo per giardino, ossia se possa essere qualificata come un impianto riconducibile all'unica categoria di opere edilizie ammissibili nella zona di manutenzione. Il municipio l'ha escluso ravvisandovi gli estremi di una costruzione stabile e permanente, ossia di un edificio vietato dall'art. 30 NAPR. Benché opinabile, la deduzione regge alla critica dei ricorrenti. Il manufatto determina in effetti un ingombro di un certo rilievo. Anche se non definisce uno spazio completamente chiuso, atto a riparare persone e cose dalle intemperie, la sua volumetria appare chiaramente percettibile a qualsiasi osservatore esterno. L'incerta destinazione, che i ricorrenti non hanno mai chiaramente precisato, non permette d'altro canto di annoverarlo nella categoria degli arredi per giardino, ossia delle opere destinate alla fruizione degli spazi esterni. Nella misura in cui è destinato alla semplice custodia dei bambini, nulla giustifica una copertura con travi e rete metallica. Nella misura in cui è invece destinato alla detenzione di animali domestici, non lede invece l'art. 30 NAPR escluderlo dalla categoria degli arredi per giardino. Nulla allegano d'altro canto i ricorrenti che permetta di considerare insostenibile la tesi dell'autorità comunale, laddove attribuisce al manufatto la qualifica di edificio, negandogli implicitamente quella di arredo da giardino. Trattandosi dell'applicazione di una norma del diritto comunale autonomo, le istanze di ricorso devono limitarsi a verificare che l'interpretazione datale dal municipio non proceda da un abuso della latitudine di giudizio

che le nozioni di edificio e di arredo per giardino riservano all'autorità comunale. Questo tribunale non può dunque sostituire la sua interpretazione a quella tutto sommato sostenibile adottata dal municipio. Una diversa conclusione favorevole alle tesi dei ricorrenti risulterebbe chiaramente lesiva dell'autonomia comunale. 4. La censura di violazione della buona fede sollevata dai ricorrenti è infondata. Per accertare se una costruzione sia conforme alla legge, è determinante, in linea di principio, il diritto vigente al momento in cui la costruzione o la trasformazione ha avuto luogo (Adelio Scolari, op. cit., N. 1282; RDAT II-1994, N. 44). Ora, il manufatto litigioso è stato edificato circa 12 anni or sono. Le NAPR di L_____ risalgono al 1986, mentre l'attuale LE è entrata in vigore nel 1993. Sia dal profilo formale, sia da quello materiale, l'ordinamento edilizio attuale è rimasto invariato. Tanto allora, quanto oggi l'opera era soggetta a permesso di costruzione. Le restrizioni della proprietà erano d'altro canto le stesse. Nulla possono dunque dedurre i ricorrenti in loro favore dal lungo tempo trascorso in ordine all'obbligo del permesso ed ai presupposti per il suo rilascio. 5. In esito ai precedenti considerandi, il ricorso deve pertanto essere respinto ed il giudizio governativo impugnato confermato insieme al diniego della licenza edilizia pronunciato dal municipio. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 18, 22, 24 LPT; 33 OPT; 21 LE; 3 RLE; 30 NAPR di L_____; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.